



# REGOLAMENTO DI ISPEZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 462/01

Copia	<input type="checkbox"/> controllata n° _____	<input type="checkbox"/> Non controllata
Uso	<input type="checkbox"/> interno <input type="checkbox"/> divulgativo <input type="checkbox"/> riservato	
Redatto/approvato da RQ		Firma
Visto/autorizzato da LR		Firma

Resoconto delle revisioni del documento				
Ed.	Rev.	Data	Oggetto della revisione	Descrizione della revisione
1	4	12.09.2019	Aggiornamento totale	
1	5	28.01.2020	Aggiornato § 7.2.2	Nuova formattazione del documento

## Indice generale

1.	Scopo .....	2
2.	Campo di applicazione.....	2
3.	Definizioni.....	2
4.	Riferimenti normativi .....	2
5.	Principi e responsabilità dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. ....	2
5.1.	Indipendenza ed imparzialità .....	2
5.2.	Competenza .....	3
5.3.	Riservatezza .....	3
5.4.	Rapida ed efficace risposta ai reclami .....	3
5.5.	Gestione dei ricorsi ed appelli.....	4
6.	Impegni dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. e del cliente .....	5
6.1.	Impegni dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. ....	5
6.2.	Impegni del cliente .....	5
7.	Procedura per la richiesta e l'esecuzione dell'ispezione .....	5
7.1.	Richiesta del cliente e definizione degli accordi contrattuali .....	5
7.2.	Esecuzione dell'ispezione.....	6
7.2.1	Riferimenti per la gestione delle ispezioni .....	6
7.2.2	Assegnazione dell'incarico al verificatore ed esecuzione delle ispezioni.....	6
7.2.3	Contenuto del verbale di ispezione .....	7
7.2.4	Riesame del verbale di ispezione .....	8
8.	Loghi .....	8



## 1. Scopo

Il presente documento definisce i principi e le procedure che regolamentano l'attività di ispezione ai sensi del D.P.R. 462/2001 svolte dall'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l in quanto Organismo di tipo A abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La presente procedura descrive le regole principali che disciplinano il rapporto tra Cliente e l'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di cui al D.P.R. 462/2001 ai sensi della normativa nazionale vigente, nonché degli obblighi dell'Organismo in ordine all'espletamento di tale attività.

Le suddette verifiche sono ispezioni dirette a controllare le condizioni di sicurezza degli impianti.

L'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l applica il presente Regolamento in conformità alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020

## 2. Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di ispezione (verifica) svolte dall'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l sugli impianti di terra, dispositivi di protezione contro i fulmini e impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione ai sensi del D.P.R. 462/2001.

In particolare, in relazione al D.P.R. 462/2001, art.1, comma 1, le ispezioni eseguite dall'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l sono le seguenti:

- verifica delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- verifica degli impianti di messa a terra;
- verifica degli impianti elettrici con pericolo di esplosione.

Le verifiche possono essere:

- periodiche (D.P.R. 462/2001, artt. 4 e 6);
- straordinarie (D.P.R. 462/2001, art. 7).

## 3. Definizioni

Per le definizioni utilizzate nel presente documento, valgono quelle riportate nei seguenti documenti di riferimento:

- UNI EN ISO 9000:2015 "Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e Vocabolario";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 "Valutazione e conformità. Vocabolario e principi generali".

## 4. Riferimenti normativi

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione"
- DPR 462/01 (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462) "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", - Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 – "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli organismi di ispezione di tipo "A" ;
- D. lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- Regolamenti Accredia nella revisione applicabile;
- norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
- Norme CEI di riferimento e relative linee guida applicabili

## 5. Principi e responsabilità dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co.

### 5.1. Indipendenza ed imparzialità

L'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l offre i propri servizi di ispezione ai Clienti che ne facciano richiesta senza alcuna discriminazione indebita.

L'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l garantisce la propria indipendenza ed imparzialità, in quanto:

- svolge soltanto attività di ispezione;



- né l'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l né il suo personale né i Verificatori:
  - è il progettista, fabbricante, installatore, distributore o manutentore degli impianti di cui al D.P.R. 462/2001;
  - offre o fornisce consulenza ai propri clienti;
- è organizzato in modo tale che il personale ed i Verificatori non siano soggetti a pressioni o sollecitazioni indebite che possano influenzarne le attività;
- si assicura che, nei due anni antecedenti l'ispezione, il Verificatore coinvolto nelle attività di ispezione non sia stato coinvolto nella progettazione, installazione, manutenzione, consulenza, ecc., degli impianti oggetto di ispezione (attività che peraltro può avere svolto solo antecedentemente la qualifica di verificatore);
- il personale ed i verificatori dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l non sono impegnati in attività che possono entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alle loro attività di ispezione;
- il personale è remunerato ed i verificatori ricevono un corrispettivo in maniera tale da non influenzare i risultati delle ispezioni;
- garantisce la formazione e sensibilizzazione del personale e dei verificatori;
- attua un adeguato sistema di gestione;
- attua un processo di analisi e gestione dei rischi per l'imparzialità, come descritto di seguito.

L'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l identifica, analizza e documenta i possibili conflitti di interessi derivanti dalle attività di ispezione, inclusi i conflitti che possono nascere dalle proprie relazioni. A tal fine effettua regolarmente una analisi del rischio valutando i processi, il personale, i verificatori ed i sistemi di relazioni, richiedendo al personale ed ai verificatori di segnalare qualunque possibile situazione che possa influenzare negativamente l'imparzialità dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l.

Il personale ed i verificatori pongono in essere i comportamenti etici indicati nel "Codice etico" dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l

L'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l, prima di assumere un incarico di Ispezione, valuta la propria capacità di svolgere tale attività nel rispetto dei principi e dei documenti di riferimento; l'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l si impegna a non eseguire ispezioni nei casi in cui non riesca a garantire l'imparzialità e l'indipendenza, nel rispetto dei principi descritti nel presente regolamento

## **5.2. Competenza**

L'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l assicura la competenza del personale e dei verificatori attraverso:

- la definizione delle caratteristiche richieste per ogni ruolo rilevante;
- la selezione in base alle suddette caratteristiche;
- la formazione e la valutazione delle competenze.

Inoltre è attuato un processo di monitoraggio in continuo delle competenze al fine di individuare eventuali carenze o esigenze di aggiornamento

## **5.3. Riservatezza**

L'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l si impegna a non diffondere a terzi ogni notizia in qualsiasi modo afferente ai rapporti contrattuali tra l'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l e i propri Clienti, salvo che:

- la comunicazione sia prevista da enti di controllo per l'efficace esercizio delle proprie funzioni, dovendo tuttavia restare circoscritta ai destinatari della medesima;
- sia diversamente stabilito per legge o disposto dall'Autorità Giudiziaria.

In ogni caso, l'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l ne dà comunicazione scritta al cliente.

I risultati delle ispezioni vengono comunicati al personale di riferimento indicato dal Cliente.

Tutti i documenti risultanti dalle attività di ispezione vengono conservati in condizioni di riservatezza, in modo che siano accessibili solo al personale ed ai verificatori coinvolti nella attività di ispezione.

L'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l assicura il trattamento dei dati personali dei propri clienti in conformità alle prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia di privacy.

## **5.4. Rapida ed efficace risposta ai reclami**

Ener.Co.Ve.Co. prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti



interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta.

Reclami anonimi non vengono presi in considerazione da Ener.Co.Ve.Co..

Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, Ener.Co.Ve.Co. informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso di reclamo, si procede come segue:

a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di Ener.Co.Ve.Co. vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;

b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" ispezionato, si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di ispezione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di Ener.Co.Ve.Co. si procede come in a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di Ener.Co.Ve.Co. ma a fattori diversi, l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente le considerazioni effettuate in occasione del riesame della pratica.

c) Se il reclamo riguarda aspetti legati all'imparzialità dell'organismo lo stesso è posto all'attenzione della Direzione che valuta le azioni da intraprendere al fine di eliminare la minaccia.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato ma non coinvolto nell'oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione del Responsabile Qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, Ener.Co.Ve.Co. fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, Ener.Co.Ve.Co., dopo aver comunicato per iscritto al reclamante, massimo entro 30 giorni dalla presa in carico del reclamo Ener.Co.Ve.Co. gli esiti del processo di gestione del reclamo, valuta con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

### **5.5. Gestione dei ricorsi ed appelli**

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

Ener.Co.Ve.Co. conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente punto, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Responsabile Tecnico della Divisione interessata purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità.

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e pro-poste tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico e dall'Amministratore Unico.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, Ener.Co.Ve.Co. provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

Per le controversie derivanti dalle attività, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a



ricorrere, qualora sussistano le condizioni, al procedimento di mediazione dell'Organismo di Conciliazione di Pisa iscritto nel registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero di giustizia.

## **6. Impegni dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. e del cliente**

### **6.1. Impegni dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co.**

Con la firma e l'accettazione del contratto l'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l si impegna a svolgere un servizio nel rispetto del presente Regolamento e dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza sopra descritti.

Oltre quanto già riportato, si specifica quanto segue:

- I verificatori dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l sono persone idonee ad operare sugli impianti elettrici, ai sensi della norma CEI 11 - 27. L'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l è disponibile a fornire, su richiesta del cliente, l'attestato di cui alla norma CEI 11 - 27 dell'ispettore che effettua la verifica presso il cliente stesso;
- I verificatori dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l sono tecnici esperti del settore, che frequentano periodici corsi di formazione per essere aggiornati sulle evoluzioni della normativa; il committente può valutare la professionalità del verificatore attraverso il relativo curriculum, che l'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l è disponibile a fornire a semplice richiesta;
- Inoltre, l'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l si impegna a comunicare al cliente l'eventuale decadenza della propria abilitazione. In tale caso il cliente ha facoltà di risolvere il proprio rapporto contrattuale con l'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l senza preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- garantisce di avere le coperture assicurative previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- garantisce che i verificatori hanno in dotazione strumentazione di misura idonea rispetto alle operazioni da svolgere, conforme alle normative tecniche applicabili e che le stesse sono sottoposte periodicamente a taratura;
- garantisce che i Verificatori hanno ricevuto adeguate informazioni in materia di sicurezza rispetto alle attività da svolgere e sono in possesso dei DPI individuati nel documento di valutazione dei rischi

### **6.2. Impegni del cliente**

Il Cliente si impegna a:

- mettere a disposizione del verificatore dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l la documentazione tecnica in suo possesso, relativa all'impianto oggetto della verifica;
- mettere a disposizione del verificatore dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l in occasione della verifica una persona esperta dell'impianto, preposto all'impianto;
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, che all'atto della verifica possano essere presenti verificatori dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l inviati in affiancamento per formazione o per attività di monitoraggio in campo.

Il Cliente non è autorizzato ad apportare modifiche ai Verbali di Ispezione.

Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione di enti di controllo dati, informazioni, documenti relativi all'ispezione effettuata dall'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l nel corso dell'audit che gli stessi enti effettuano sull'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l. Il Cliente, inoltre, è tenuto a permettere, pena la sospensione dell'attività ispettiva, senza costi aggiuntivi a suo carico, che un ispettore degli enti di controllo (es. ACCREDIA) possa essere presente durante l'ispezione che l'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l esegue sugli impianti del cliente stesso: in questo caso, l'ispettore dell'ente di controllo non partecipa all'attività di ispezione ma è presente in veste di osservatore

## **7. Procedura per la richiesta e l'esecuzione dell'ispezione**

### **7.1. Richiesta del cliente e definizione degli accordi contrattuali**

Il Cliente può richiedere il servizio di ispezione direttamente tramite il sito internet, per telefono o via mail; tale richiesta viene presa in carico dall'Ufficio Amministrativo il quale, se trattasi di nuovo cliente, richiede allo stesso la compilazione del documento "Richiesta Offerta".



In tale documento il cliente deve in generale riportare:

- l'identificazione dell'impianto da sottoporre ad ispezione;
- il tipo di verifica richiesta (terra, fulmine, esplosione);
- il tipo di alimentazione dall'ente distributore;
- la potenza e la superficie dell'attività lavorativa;
- il tipo di attività lavorativa;
- informazioni specifiche relative a particolari verifiche (ad esempio, fulmini, esplosione).

Tale documento può essere compilato dall'Ufficio Amministrativo dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l sulla base delle informazioni fornite dal cliente.

A questo punto l'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l predispone l'Offerta e la invia al Cliente.

L'accettazione dell'offerta può avvenire mediante sottoscrizione per accettazione da parte del cliente dell'offerta inviata dall'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l oppure attraverso un ordine emesso dal cliente ovvero attraverso un contratto sottoscritto da entrambe le parti.

L'emissione dell'ordine, o la firma del contratto, implica l'accettazione da parte del cliente dei contenuti del presente regolamento.

Il cliente può richiedere all'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l la verifica straordinaria di un impianto nei casi previsti dal D.P.R. 462/2001; quanto previsto nel presente Regolamento per le verifiche periodiche si applica anche alle verifiche straordinarie.

Nel caso la verifica straordinaria consegua ad una verifica negativa effettuata da un altro soggetto (ad es. ente pubblico di controllo), il cliente mette a disposizione del verificatore anche il verbale negativo cui consegna la necessità della verifica straordinaria.

Nel caso non venga utilizzato il format di contratto interno per la definizione degli accordi contrattuali (es. bandi di gara, clienti che utilizzano ordini di acquisto), si utilizzeranno i documenti e le prassi definite dal cliente, Ener.Co.Ve.Co. comunque provvederà a far accettare esplicitamente il Regolamento di ispezione al cliente inviando mail, pec o raccomandata A/R.

Nel caso di bandi di gara, ai fini della definizione degli accordi contrattuali, si seguono le procedure previste nel bando stesso e si utilizza la relativa modulistica.

## **7.2. Esecuzione dell'ispezione**

### **7.2.1 Riferimenti per la gestione delle ispezioni**

L'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l esegue e gestisce le proprie ispezioni nel rispetto dei seguenti documenti:

- D.P.R. 462/2001;
- Guida CEI 0-14;
- Istruzioni operative per la verifica degli impianti di terra;
- Istruzioni operative per la verifica degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosioni;
- Istruzioni operative per la verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

### **7.2.2 Assegnazione dell'incarico al verificatore ed esecuzione delle ispezioni**

A seguito della stipula del contratto, sulla base del "Registro Ispettori Qualificati", l'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l incarica il verificatore che eseguirà l'ispezione.

Prima di iniziare le attività, l'Ispettore prende contatti con il cliente per organizzare le ispezioni.

Il Cliente ha facoltà di ricusare preventivamente il verificatore inviando apposita comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R all'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l indicandone i motivi ad es. per eventuali conflitti di interesse oppure comportamento deontologicamente scorretto.

L'ispettore esegue l'ispezione come indicato nel rapporto di verifica ed annota sullo stesso quanto emerso in fase di misura.

Al termine dell'ispezione, l'Ispettore emette il Verbale di Ispezione seguendo quanto riportato nel rapporto di ispezione compilato in fase di ispezione e lo lascia al cliente.

L'ispettore informa comunque il cliente che il rapporto ricevuto potrebbe essere successivamente annullato e sostituito da altro rapporto a seguito del riesame da parte del Responsabile Tecnico che avverrà entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi se ha avuto esito positivo, in caso di esito negativo entro tre giorni, in quanto il verbale di ispezione assume validità definitiva solo a seguito del riesame da parte del Responsabile Tecnico dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l.

Qualora il cliente non riceva alcuna comunicazione da parte dell'organismo entro le tempistiche definite in



precedenza il verbale in suo possesso può considerarsi definitivo.

Con cadenza settimanale il Responsabile Tecnico effettua la revisione dei Verbali di Ispezione emessi, se individua verbali non adeguati, contatta il verificatore per chiarimenti e gli richiede di rimettere il verbale corretto e di riconsegnarlo al cliente.

In caso di presenza di non conformità e di conseguente emissione di verbale negativo, l'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l, previo riesame da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi del DPR 462/01, comunicherà l'esito negativo della verifica alle autorità competenti: ASL, USL, ARPA o all'Ente competente entro 5 giorni, la comunicazione può essere fatta a mezzo pec, raccomandata A/R o altro mezzo che ne assicuri la ricezione.

Nel caso in cui l'Ispettore inizi l'ispezione, ma non riesca a portarla a termine per circostanze imputabili al cliente ma non rappresentati non conformità sospende l'ispezione e comunica per iscritto al cliente la sospensione e la relativa motivazione; l'ispezione viene conclusa non appena il cliente risolve i motivi della sospensione; il cliente comunque ha l'obbligo di garantire il ripresa dell'ispezione entro un termine massimo di 30 giorni.

L'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l conserva i Verbali di Ispezione per almeno 10 anni.

### 7.2.3 Contenuto del verbale di ispezione

Tutti i Verbali di Ispezione contengono:

- estremi del decreto di abilitazione
- indicazione della tipologia di verifica, se periodica o straordinaria
- identificazione dell'ispettore dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co s.r.l
- identificazione del Datore di Lavoro
- ubicazione dei locali di lavoro
- identificazione dell'impianto esaminato
- riferimenti della eventuale Dichiarazione di Conformità (DM 37/2008 o 46/90)
- riferimenti all'eventuale progetto in relazione alla tipologia d'impianto
- riferimenti tecnici relativi alla fornitura
- riferimenti ad eventuali verifiche precedenti
- check-list di sintesi delle verifiche condotte, in particolare con annotazioni per identificare la strumentazione impiegata nell'esecuzione delle prove ed estremi del certificato di taratura dello strumento
- indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti
- anno di installazione dell'impianto
- indicazione del tempo impiegato per effettuare la verifica, espresso in ore/uomo
- data di esecuzione della verifica
- periodicità della verifica (se biennale o quinquennale)
- esito della verifica
- condizioni del terreno (se superficialmente asciutto od umido)
- descrizione delle non conformità riscontrate in caso di esito negativo
- una dichiarazione secondo la quale i risultati dell'ispezione sono relativi soltanto all'impianto ispezionato, nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'ispezione
- una dichiarazione secondo la quale il Verbale di Ispezione non può essere riprodotto parzialmente, se non a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l;
- la descrizione di eventuali scostamenti o modifiche rispetto agli obiettivi e alle verifiche previste;
- la descrizione di eventuali non conformità riscontrate;
- l'elenco degli strumenti utilizzati per l'ispezione completi della indicazione dei relativi certificati di taratura
- la descrizione dei metodi di ispezione utilizzati (compresi eventuali scostamenti o esclusioni dagli stessi)
- la durata della validità del verbale di ispezione
- il nome, il timbro e la firma dell'ispettore.

Nel caso in cui, nel corso della verifica dell'impianto di terra in media/alta tensione si rendesse necessario il rilievo delle tensioni di passo e contatto, la valenza del Verbale di Ispezione è condizionata da una relazione, con esito positivo, del rilievo delle tensioni di passo e contatto stesse.



#### **7.2.4 Riesame del verbale di ispezione**

L'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l. riesamina i Verbali di Ispezione al fine di valutarne la completezza formale, l'adeguatezza rispetto alle procedure interne, la pertinenza delle registrazioni, la congruenza del giudizio di conformità/non conformità, il soddisfacimento di tutti i requisiti contrattuali, la congruità con quanto riportato nel rapporto di verifica compilato dal verificatore contestualmente alle prove, misure ed osservazioni effettuate in fase di verifica.

Se l'organismo di ispezione Ener.Co.Ve.Co. s.r.l. individua che il verbale risponde a quanto richiesto ed è adeguato alla verifica effettuata il responsabile tecnico lo approva apponendovi la propria firma e data. I verbali con esito positivo sono riesaminati entro 10 gg. dall'effettuazione della verifica, mentre quelli con esito negativo entro 3 gg. dall'effettuazione della verifica, il verbale viene posto in archivio dove sarà conservato per almeno 10 anni e il rapporto di verifica viene cestinato.

Se in seguito al riesame il Responsabile Tecnico dovesse ritenere opportuno apportare delle modifiche al verbale o all'esito della verifica stessa, Ener.Co.Ve.Co. ne darà comunicazione formale al Cliente e all'ispettore che, fornendo le dovute spiegazioni, provvederà ad emettere un nuovo verbale che annulla e sostituisce il precedente; successivamente il nuovo verbale sarà inviato al Cliente.

#### **8. Loghi**

Al cliente è inibito l'utilizzo sia del logo di Ener.Co.Ve.Co. che del logo Accredia